


COMUNE DI BADESI

PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO



Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 13.02.2017

REGOLAMENTO SERVIZIO CIVICO COMUNALE

Articolo 1 OGGETTO

Il presente regolamento istituisce e disciplina il Servizio Civico Comunale attraverso l'attivazione e lo svolgimento, nel territorio, di servizi di pubblico interesse e di pubblica utilità esercitate in forma volontaria e flessibile. Tale Servizio rappresenta una risposta concreta alle esigenze del cittadino di ricoprire un ruolo attivo, valorizzando la propria dignità personale, favorendo la sua integrazione sociale e promuovendo il mantenimento ed il potenziamento delle capacità personali

Articolo 2 FINALITÀ

L'iniziativa mira a promuovere lo svolgimento di attività volte a rimuovere situazioni di disagio socio-economico ed ambientale che, per motivi di ordine individuale, familiare e sociale impediscono lo sviluppo armonico ed equilibrato della persona umana. L'obiettivo del servizio è quello della valorizzazione delle potenzialità e delle risorse delle persone escluse dai processi produttivi, al fine di favorirne l'inclusione sociale e il mantenimento di un proprio ruolo nell'ambito della vita comunitaria, mediante l'assunzione di un impegno sociale a beneficio della comunità. Ha come scopo il reinserimento sociale, mediante assegnazione di un impegno lavorativo ai cittadini che per i motivi più diversi vivono una grave forma di disagio socio-economico. Di conseguenza, l'assistenza economica può essere concessa, in via straordinaria e con carattere residuale, solo ai cittadini impossibilitati ad accedere al servizio civico, comunque appartenenti a nuclei familiari disagiati.

Articolo 3

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere al sussidio del servizio civico comunale le persone singole inclusi i cittadini stranieri (in regola con il permesso di soggiorno) che si trovano in condizioni di accertata povertà e in possesso dei seguenti requisiti:

1. residenza nel Comune di Badesi da almeno tre anni;
2. abbiano compiuto il 18° anno d'età e fino al raggiungimento dell'età pensionabile;
3. stato di disoccupazione;
4. capacità e abilità alle attività previste nell'art. 4;
5. assenza di coperture assicurative o altre forme di tutela da parte di altri enti pubblici;
6. non risultino beneficiari di programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico;
7. non percepiscono somme indirizzate a sostegno del reddito, come la cassa integrazione, l'indennità di mobilità e di disoccupazione;
8. che dichiarino un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE – DLgs n. 109/98) non superiore ad € 5.500,00 annui e comprensivo dei redditi esenti IRPEF sotto indicati: A) Pensioni di invalidità civile, cecità, etc. B) Pensione di guerra o reversibilità di guerra C) Indennità di accompagnamento D) Borsa di studio E) Pensione Sociale o assegno sociale F) Pensioni estere G) Rendita Inail H) Altre entrate a qualsiasi titolo La ridefinizione e quantificazione del calcolo ISEE sarà rilevata con l'applicazione della seguente formula: ISE + redditi esenti IRPEF (da dichiarare separatamente) = ISEE ridefinito Valore scala equivalenza (indicata nell'attestato ISEE) Qualora tra l'ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda siano intervenute variazioni significative, nella composizione del nucleo familiare o nella situazione reddituale o patrimoniale, tali variazioni potranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea documentazione.
9. A fronte di casi eccezionali, accertata una situazione di grave disagio economico e sociale, il Responsabile del Servizio Sociale, dopo stesura di propria relazione inserisce nel servizio civico cittadini che siano residenti nel comune di Badesi da meno di tre anni, in deroga all'art. 3 comma 1 n.1, e comunque in tutti quei casi in cui venga accertata una effettiva situazione di estremo disagio sociale venutosi a creare in modo improvviso e non previsto. Per ogni nucleo familiare potrà essere presentata una sola domanda per un solo componente. N.B. Il nucleo familiare beneficiario dell'intervento non potrà usufruire contemporaneamente di alcun'altra forma di assistenza economica da parte del Comune o di altra Pubblica Amministrazione e comunque non potrà beneficiare di ulteriori sussidi REIS, SIA nell'arco di sei mesi. Si precisa inoltre che, i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Articolo 4

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ

Le attività da espletare mediante il servizio civico sono attività di utilità collettiva, quali: a) servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche; b) servizi di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano, delle piazze e dei giardini pubblici; c) attività di assistenza a persone disabili e/o anziane; d) attività di collaborazione con il servizio bibliotecario e) servizio di pulizia, uscerato e custodia delle strutture Comunali (Centri di Aggregazione anziani e ragazzi, ludoteca, ecc); f) servizi di supporto alle iniziative culturali, sportive e di spettacolo organizzate, gestite o patrocinate dall'Amministrazione Comunale; g) disbrigo pratiche in favore dei disabili, portatori di handicap, anziani, famiglie in condizione di disagio socio-ambientale, segnalate dall'Ufficio Servizi Sociali; j) attività atte a rimuovere situazioni di svantaggio in cui versano alcune categorie di utenti (portatori di handicap, anziani, disabili, minori, ragazze madri, emarginati ecc.), su proposta e segnalazione dell'Ufficio Servizi Sociali; h) ogni altra attività che l'Amministrazione ritenga utile promuovere sulla base delle esigenze del territorio, purché consenta l'inserimento sociale dei cittadini chiamati ad espletarla. L'assegnazione delle attività ai cittadini ammessi è effettuata tenendo conto, fin dove possibile, delle esperienze lavorative e/o delle attitudini personali degli stessi. L'accettazione, da parte dell'interessato, delle attività assegnate è requisito fondamentale per l'accesso al servizio stesso.

Articolo 5

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

I cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento, potranno inoltrare richiesta, entro i termini stabiliti da apposito Avviso Pubblico, utilizzando unicamente l'apposito modulo disponibile presso gli Uffici del Servizio Sociale o nel sito internet del Comune di Badesi, corredata della seguente documentazione: a) copia documento di identità del richiedente in corso di validità; b) copia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno nel caso di cittadino extra comunitario; c) copia codice fiscale; d) certificazione ISEE in corso di validità, di cui al Decreto Legislativo n. 109/98, da richiedersi presso i CAF; e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante eventuali redditi esenti Irpef; f) eventuale certificazione sanitaria comprovante handicap o invalidità di familiari conviventi; Non possono essere ammesse domande provenienti dallo stesso nucleo familiare, se già presente un progetto in corso per un altro componente dello stesso nucleo. Le persone dedicate allo svolgimento di tali servizi saranno dotate di un tesserino di riconoscimento e/o di un segno di riconoscimento evidente.

Articolo 6

FORMAZIONE GRADUATORIA

A seguito della presentazione delle domande sarà predisposta, a cura dell'Ufficio dei Servizi Sociali, una graduatoria sulla base dei parametri del reddito ISEE (Punto A), della situazione familiare (Punto B), dell'età (C), dello stato di disoccupazione (D). Per la valutazione verranno sommati i punteggi attribuiti in base alle situazioni su indicate specificate ai punti A, B, C, D: A. In relazione al certificato ISEE: ISEE da €. 0 a €. 1.000,00 – PUNTI 10; ISEE da €. 1.001,00 a 3.000,00 – PUNTI 8; ISEE da €. 3.001,00 a 4.000,00 – PUNTI 6; ISEE da €. 4.001,00 a 5.000,00 – PUNTI 4; ISEE da €. 5.001,00 a 7.000,00 – PUNTI 2; B. In relazione alla situazione familiare: 6 1. nuclei monogenitoriali con un figlio minore a carico – PUNTI 12 1.1. più tre punti per ogni minore oltre il primo; 1.2. più due punti se vi è la presenza, all'interno del nucleo, di un persona con un'invalidità pari o superiore al 67% o non autosufficiente o disabile 1.3. più tre punti se vi è la presenza nel nucleo di un portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 L. 104/92); 2. nuclei familiari con un figlio minore a carico – PUNTI 6 2.1. più un punto per ogni minore oltre il primo; 2.2. più due punti se vi è la presenza, all'interno del nucleo, di un persona con un'invalidità pari o superiore al 67% o non autosufficiente o disabile 2.3. più tre punti se vi è la presenza nel nucleo di un portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 L. 104/92); 3. nuclei familiari formati da una persona sola, con un'età maggiore di 40 anni – PUNTI 6 4. nuclei familiari con almeno 3 componenti – PUNTI 3 4.1. più un punto per ogni ulteriore componente; 4.2. più due punti se vi è la presenza, all'interno del nucleo, di un persona con un'invalidità pari o superiore al 67% o non autosufficiente o disabile 4.3. più tre punti se vi è la presenza nel nucleo di un portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 L. 104/92); 5. altre tipologie di nucleo familiare, in cui vi è la presenza, all'interno del nucleo, di un persona con un'invalidità pari o superiore al 67% o non autosufficiente o disabile – PUNTI 3. I punteggi conseguiti con riferimento alla situazione familiare non sono cumulabili tra loro. C. In relazione all'età del richiedente: Più di 50 anni – PUNTI 10; Da 40 a 50 anni – PUNTI 8; Da 30 a 40 anni – PUNTI 4; Da 18 a 30 anni – PUNTI 0; D. In relazione allo stato di disoccupazione: Disoccupato/inoccupato da oltre 4 anni – PUNTI 10 Disoccupato/inoccupato da 2 a 4 anni – PUNTI 8 Disoccupato/inoccupato da 2 anni a 6 mesi – PUNTI 6 Disoccupato/inoccupato da meno di 6 mesi – PUNTI 2. 7 Ai fini del computo del periodo di disoccupazione non saranno presi in considerazione i periodi di occupazione di durata inferiore ai tre mesi. In caso di parità di punteggio, avrà priorità di ammissione al servizio civico il candidato con il reddito ISEE più basso, in caso di ulteriore parità il nucleo familiare più numeroso, in caso di ulteriore parità prevarrà l'età anagrafica maggiore. Il cittadino iscritto nella graduatoria del servizio civico si impegna a comunicare l'eventuale variazione delle situazioni reddituali e familiari entro il terzo giorno successivo al verificarsi. La graduatoria provvisoria dei beneficiari sarà approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale e sarà pubblicata all'Albo Comunale e sul sito istituzionale per 15 giorni e confermata in assenza di ricorsi. Qualora pervengano ricorsi entro i 15 giorni stabiliti per la pubblicazione, si provvederà all'esame degli stessi ed alla pubblicazione della graduatoria eventualmente rielaborata. Il numero delle persone da ammettere al Servizio per ciascuna mensilità sarà definito in funzione della disponibilità annuale delle risorse previste in Bilancio. Il numero di mensilità lavorative spettanti ad ogni beneficiario sarà determinato in relazione al numero totale delle istanze ammissibili e finanziabili e alle risorse economiche a disposizione, nel rispetto dei principi di proporzionalità, rotazione, parità di trattamento. Le mensilità assegnata a ciascuno saranno distribuite nel corso dell'anno direttamente dall'ufficio servizi sociali.

Articolo 7

VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

La validità temporale della graduatoria sarà di un anno. Qualora dovessero pervenire nuove istanze o nel caso di rinunce o di decadenza dal diritto di cittadini già inseriti, la graduatoria verrà aggiornata su base mensile.

Articolo 8

NATURA DEL RAPPORTO

L'espletamento del servizio, affidato in base al presente regolamento, non costituisce rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né indeterminato e trattandosi di attività a carattere meramente occasionale e volontariato, le relative prestazioni non sono soggette ad I.V.A.

I cittadini che prestano il servizio civico sono assicurati presso l'INAIL per infortunio (art.35 della Legge Regionale 5.12.2005 n°20). 8 L'Amministrazione Comunale garantirà ai cittadini impegnati nel servizio civico, l'uso delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività.

Articolo 9

CONTRIBUTO ECONOMICO

Il contributo socio assistenziale sarà erogato con cadenza mensile in rapporto al numero delle ore di effettiva presenza. Il pagamento dell'assegno economico sarà effettuato con cadenza mensile, previa verifica delle presenze e delle attività effettivamente svolte in base alla determinazione di liquidazione adottata dal Responsabile del Settore dei Servizi Sociali. Ai soggetti avviati sarà corrisposto un contributo mensile netto non superiore a € 600,00 corrispondenti a 120

ore mensili. Le ore di assenza ingiustificata dal Servizio comportano la perdita del diritto al compenso per le ore di servizio non svolte.

Articolo 10

ORARIO

Salvo che per situazioni particolari, gli addetti non potranno svolgere prestazioni superiori a n. 5 ore giornaliere e a 5 giorni settimanali. L'orario è determinato in base alle esigenze del servizio. L'assenza del Servizio non può superare il 30% delle ore lavorative mensili previste. Qualora tale limite fosse superato e non giustificato da idonea documentazione, l'interessato decadrà dal beneficio assegnatoli e sarà tempestivamente sostituito dall'ufficio Servizi Sociali.

Articolo 11

OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI

I soggetti ammessi al servizio civico avranno l'obbligo di sottoscrivere un Protocollo Disciplinare per la definizione dei rapporti intercorrenti tra Comune e beneficiario, mediante il quale dichiareranno di essere disponibili a svolgere le attività di servizio civico consapevoli che, in nessun caso, detta prestazione potrà instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale e che il predetto servizio persegue esclusivamente una finalità socio-assistenziale. La mancata sottoscrizione del protocollo disciplinare o il mancato rispetto di una o più clausole in esso definite comporteranno la decadenza dai benefici.

Articolo 12

RINUNCIA E REVOCA DEL DIRITTO

In caso di rinuncia al servizio, il rinunciatario dovrà necessariamente presentare apposita comunicazione scritta. Inoltre per motivi esclusivamente organizzativi il volontario è tenuto a comunicare preventivamente le assenze. Nel caso di ingiustificata mancanza di comunicazione per un periodo superiore a tre giorni il servizio civico si riterrà interrotto e concluso ed il volontario dovrà a tutti gli effetti essere considerato rinunciatario con esclusione dalla graduatoria. In caso di recesso sarà corrisposto il contributo economico per il servizio effettivamente prestato. Il presente accordo si intende risolto di diritto nel momento in cui l'utente trovi occupazione lavorativa. Sia l'Amministrazione Comunale che l'utente, possono per giustificati motivi recedere dall'accordo con semplice comunicazione scritta.

Articolo 13

VERIFICHE

Sarà cura dell'Ufficio Servizi Sociali effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni fatte dai richiedenti, anche confrontando i dati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e mediante confronto con i dati già a disposizione dell'Amministrazione Comunale. Qualora dai controlli dovessero emergere false dichiarazioni o abusi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del DPR 445/2000, il competente Ufficio dei Servizi Sociali adotterà specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti.